

IVA: COMMERCIO AL DETTAGLIO IL RESO DI MERCE, IL BUONO-ACQUISTO E IL RIMBORSO

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

I soggetti che esercitano le operazioni di cui all'art. 22 del **DPR 633/1972 (Commercio al minuto ed attività assimilate)** dal **1° luglio 2019** per coloro che hanno realizzato un volume d'affari **superiore a 400.000 euro** e dal **1° gennaio 2020** per tutti gli altri, avranno l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia Entrate i dati dei propri corrispettivi.

In merito alle operazioni certificate da scontrino in questa scheda ci occupiamo delle **procedure da seguire per la rettifica IVA** nel caso di reso o sostituzione.

02. LA QUESTIONE

Con l'obbligo di **memorizzazione e trasmissione** telematica dei corrispettivi e con l'introduzione del **documento commerciale**, le regole nei casi in questione **NON** sono cambiate.

L'Agenzia Entrate si è occupata di questi casi con due distinte risoluzioni, **la n. 154 del 2001 e la n. 219 del 2003**. Vediamole nel dettaglio.

03. LA RISOLUZIONE 154 DEL 5 OTTOBRE 2001

La prima Risoluzione affronta nello specifico il caso della restituzione del bene o la sua sostituzione con un buono acquisto.

L'Agenzia ricorda che lo scontrino fiscale deve indicare anche *"eventuali rimborsi per restituzione di vendite"*.

Tale previsione consente di sottrarre al prezzo della merce restituita al dettante dal totale dovuto per nuovi acquisti.

Poiché il **bene reso è comprensivo della quota Iva** sarà necessario assicurare la correttezza e la non incisione sull'ammontare dell'imposta dovuta, ne consegue che, ove non si adotti il metodo della ventilazione, è consentito adottare la procedura a condizione **che l'aliquota relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in sostituzione**. Qualora ciò risulti difficoltoso è possibile intestare al cliente **un buono** attestante l'importo da rimborsare indicando **l'aliquota IVA applicata**.

*"L'operatore commerciale avrà cura, in ogni caso, di acquisire, anche in copia fotostatica, lo scontrino emesso per la merce oggetto di restituzione. Lo stesso **va conservato insieme allo scontrino di chiusura giornaliero** del giorno nel quale viene eseguita la sostituzione dei beni resi, in modo da documentare l'operazione in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria."*

04. LA RISOLUZIONE 219 DEL 5 DICEMBRE 2003

Questa risoluzione riguarda il caso della clausola *30 giorni per ripensarci* e dell'Iva assolta sulle vendite venute meno a seguito **del recesso del cliente e della restituzione totale del prezzo di vendita**.

Qui l'agenzia preliminarmente ricorda **l'art. 11 parte C, numero 1 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CE** (la cosiddetta VI direttiva CEE), il quale dispone che *"In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri"*.

L'Italia ha recepito tale diritto a recuperare l'imposta **nell'art. 26, comma 2, del DPR 633/72** che recita *"se una operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ..., viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili..., il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto a portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,..."*.

Condizione **essenziale**, dunque, **è che sia stata emessa la fattura**, in tal caso i documenti utilizzati per operare la riduzione devono necessariamente essere lo specchio dei documenti originari e contenere:

le generalità di entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione;

la qualità e quantità del bene ceduto ovvero il tipo di prestazione resa;

l'ammontare dell'imponibile, dell'imposta e l'aliquota applicata.

Appare del tutto evidente che, **nel caso di operazione documentata da scontrino fiscale**, siffatta procedura **non è applicabile** poiché i dati contenuti nella fattura e nella nota di variazione non sono presenti nello scontrino fiscale che, per sua natura, documenta le operazioni dei soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate.

Ulteriore differenza è che, le operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale sono, di regola, indeducibili ai fini delle imposte sui redditi ed indetraibili ai fini Iva.

Pertanto l'Agenzia si richiama a quanto già espresso nella precedente risoluzione 154/2001, indicando in alternativa a quanto espresso nella stessa *"qualora sia stato consegnato al cliente un "buono-acquisto" da spendere nei futuri acquisti, la scrivente ritiene che all'atto della cessione del nuovo prodotto la società istante abbia facoltà di emettere due scontrini, il primo "negativo", di importo pari al "buono-acquisto", per rettificare il corrispettivo del bene reso, il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l'acquisto"*.

Caso distinto è invece quello che si estrinseca nella restituzione del prezzo in denaro, in tal caso, ovviamente la somma rimborsata non sarebbe spesa per nuovi acquisti.

Nello specifico occorre offrire idonee garanzie in merito alla certezza dell'operazione, che **l'Agenzia concorda** possano essere racchiusi nell'emissione di un documento che attesti:

le generalità del soggetto acquirente;

l'ammontare del prezzo rimborsato, distinto in imponibile ed imposta;

i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria;

il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

A questo si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di individuare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

In buona sostanza, in tale modo, sono garantite, seppure in un momento successivo, le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura.

A tali condizioni l'Agente ritiene che non esistano ostacoli per l'attuazione della procedura di rettifica dell'imposta mediante l'emissione di uno scontrino compilato solo alla voce "**rimborsi per restituzione merce venduta**" e, quindi, con un "**totale dovuto**" di segno "**negativo**"; da **annotare nel registro dei corrispettivi in diminuzione dell'imposta dovuta sugli incassi del giorno.**

In ogni caso che sullo scontrino dovrà essere indicato il numero identificativo della "pratica di reso", e che dell'operazione di rettifica resti traccia anche nello scontrino di chiusura giornaliero, relativo al giorno in cui è operato il rimborso, in modo da consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'Agente ricorda che il ricorso all'emissione dello scontrino "**negativo**" all'atto dell'operazione di reso dell'acquisto originario è ammesso **solo nell'ipotesi di rimborso integrale** del prezzo di acquisto.